

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2663 del 28/05/2018
Oggetto	D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta WATER CARE FILTERS S.R.L. con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia, Via Lidi Ferraresi, n. 22/A-B, località Migliarino - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di PRODUZIONE DI MACCHINE PER LA FILTRAZIONE DI LIQUIDI.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2740 del 25/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno ventotto MAGGIO 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Sinadoc. 29849/2017/MR

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - Ditta **WATER CARE FILTERS S.R.L.** con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia, Via Lidi Ferraresi, n. 22/A-B, località Migliarino - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE PER LA FILTRAZIONE DI LIQUIDI.**

### LA RESPONSABILE

**VISTA** la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia (FE), in data 16/10/2017 registrata al Prot. Gen. Dell'ente al n. 17459 del 17/10/2017, Prat. SUAP n. 300/2017, integrata in data 20/10/2017 al Prot. Gen. n. 17744 e assunta al Prot. Gen. di ARPAE al n. PGFE/2017/12098 del 24.10.2017 dall'Impresa **WATER CARE FILTERS S.R.L.** con sede legale ed attività nel Comune di Fiscaglia, Via Lidi Ferraresi, n. 22/A-B, località Migliarino, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;

**CONSIDERATO** che la ditta richiedente effettua l'attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE PER LA FILTRAZIONE DI LIQUIDI;**

**CONSIDERATO** che la suddetta istanza viene richiesta dall'impresa per ottenere il titolo abilitativo per le emissioni in atmosfera e l'impatto acustico;

**VISTO** il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

**VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente

della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

**VISTA** la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";

**VISTA** la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae)";

**VISTA** la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana";

**VISTE** le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

#### **VISTI**

- Il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- La L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- La L.R. n. 5/06;
- La L.R. 21/2012;
- La L. 447/95

#### **VISTE** altresì

- La Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
- La Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- La Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";
- La Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";

**CONSIDERATO** che con nota Prot. Gen Arpae n. PGFE/2017/12598 del 08/11/2017 di questa struttura è stato comunicato alla ditta, tramite SUAP del Comune di Fiscaglia, l'esito negativo della verifica documentale per mancato completamento dell'istanza di autorizzazione unica ambientale, relativamente agli scarichi di acque reflue, in considerazione che risultava anomalo che nella domanda di AUA non venisse richiesta nessuna autorizzazione allo scarico;

**CONSIDERATO** che con nota del SUAP del Comune di Fiscaglia Prot. n. 18394 del 09/11/2017, acquisita al Prot. di ARPAE n. PGFE/2017/12679 del 09/11/2017, sono state richieste alla ditta, per le motivazioni suindicate, integrazioni in merito gestione delle acque reflue provenienti dall'insediamento, con contestuale sospensione dei termini del procedimento;

**VISTA la** nota del SUAP del Comune di Fiscaglia Prot. n. 577 del 12/01/2018, acquisita al Prot. Gen. di ARPAE al n. PGFE/2018/407 del 12/01/2018, con la quale sono state trasmesse, alla scrivente struttura, le integrazioni richieste in merito agli scarichi idrici e la RELAZIONE DI VALUTAZIONE di IMPATTO ACUSTICO, pervenuta dalla ditta richiedente l'Aua, con contestuale richiesta di parere al Servizio Territoriale di Arpae;

**VISTA** la richiesta di integrazioni, riguardante l'impatto acustico, formulata dal Servizio Territoriale di Arpae con nota Prot. Gen. n. PGFE/2018/844 del 23/01/2018, registrata al prot. comunale n. 1165 del 23/01/2018 e trasmessa alla ditta tramite nota del SUAP del Comune di Fiscaglia Prot. n. 1716 del 01/02/2018, pervenuta per conoscenza a questa struttura e registrata al Prot. Gen. di Arpae n. PGFE/2018/1305 del 02/02/2018;

**CONSIDERATO** che con nota di questa struttura Prot. Gen Arpae n. PGFE/2018/1102 del 29/01/2018 è stato richiesto al Servizio Territoriale, vista la comunicazione della Direzione Generale dell'ARPAE Emilia Romagna, Prot. n. PGDG/2015/0007546 avente ad oggetto: "Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'ARPAE dalla Legge Regionale 30 Luglio 2015, n. 13" di fornire alla scrivente SAC, relativamente alla pratica in oggetto, la relazione tecnica prevista dalla suddetta circolare per la matrice ambientale "Emissioni in atmosfera";

**VISTA la** Relazione Tecnica Prot. Gen Arpae n. PGFE/2018/1850 del 14/02/2018, riguardante la matrice emissioni in atmosfera, con la quale il Servizio Territoriale non ha evidenziato elementi di carattere ambientale ostativi al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale;

**CONSIDERATO** che con nota SUAP del Comune di Fiscaglia Prot. n. 2594 del 16/02/2018, acquisita al Prot. di ARPAE n. PGFE/2018/1305 del 16/02/2018, è stata trasmessa la documentazione integrati-

va, registrata ai prot. Gen. Dell'ente n.n. 2457, 2458 e 2459 in data 14/02/2018, riguardante la Valutazione di impatto acustico e la gestione delle acque reflue provenienti dall'insediamento;

**VISTO** il nulla osta alla gestione delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento in questione, mediante l'utilizzo di un impianto di fitodepurazione a flusso sommerso orizzontale a ciclo chiuso senza scarico finale, rilasciato dal Servizio Ambiente del Comune di Fiscaglia con nota Prot. n. 9252 del 10/05/2016;

**CONSIDERATO** che con nota dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Fiscaglia P.G. n. 6868 del 30/04/2018, acquisita al Prot. di ARPAE n. PGFE/2018/5187 del 03/05/2018, è stato trasmesso il parere tecnico relativo all'impatto acustico, rilasciato dall'ufficio Ambiente del Comune di Fiscaglia in data 20/04/2018 con prot. n. 6408 nel quale:

- Vista la Valutazione di Impatto Acustico Ambientale acquisita al prot. comunale n. 20769 del 07/12/2017, prodotta dallo Studio SONOS Sas di Ferrara, a firma P.I. Boldrini Gianluigi, a corredo della richiesta di AUA della ditta WATER CARE FILTERS Srl di via Lidi Ferraresi, 22/A-B in loc. Migliarino e trasmessa dal SUAP all'ufficio Ambiente del Comune con prot. n. 577 del 12/01/2018;
- Visto infine il parere favorevole con prescrizioni rilasciato da ARPAE – sez. provinciale di Ferrara, acquisito con prot. n. 2981 del 22/02/2018 e trasmesso dal SUAP al Settore Ambiente comunale per l'espressione del parere di competenza;

è stato espresso parere favorevole al rilascio dell'AUA con riguardo alla matrice rumore nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere rilasciato da ARPAE pratica PGFE/2018/407;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

**DATO ATTO** che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015, n. 13;

**DATO ATTO** che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli

incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

**DATO ATTO** che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l’adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

## A D O T T A

L’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Fiscaglia all’ Impresa **WATER CARE FILTERS S.R.L.**, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di Fiscaglia, Via Lidi Ferraresi, n. 22/A-B, località Migliarino, Codice Fiscale e Partita IVA n. 01956360380, per l’esercizio dell’attività di **PRODUZIONE DI MACCHINE PER LA FILTRAZIONE DI LIQUIDI**.

- Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla Osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. 227/11	Comune

1. Per l’esercizio dell’attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicata con **E1, E2, E3** nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato “A”**;
- 2) Le emissioni **E1, E2, E3** (nuove) sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONE	<b>E1</b> (nuova) dosatore volumetrico del carbone attivo	<b>E2</b> (nuova) termosaldatura manufatti in Polietilene e Polipropilene	<b>E3</b> (nuova) saldobrasatura tubi rame per assemblaggio dispenser
Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	2.600	6.000	1.600
Durata (h/giorno)	8	8	8
Altezza minima (m)	6,5	6,5	6,5

Inquinanti  
(mg/Nm<sup>3</sup>)

Materiale particellare	10	-	10
COV (come C-organico Totale)	-	20	100
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	nessuno	nessuno

- 3) Per Le emissioni **E1, E2, E3** (nuove) dovranno essere osservate le procedure di cui all'articolo 269 comma 5 del D.Lgs. 152/06, e precisamente:
- la data di **attivazione** (prove funzionali, collaudo e messa a punto) della nuova emissioni, dovrà essere comunicata con **almeno 15 giorni** di anticipo **al Comune e ad Arpae**;
  - entro un termine **massimo di 30 giorni dalla data indicata al precedente punto a), l'impianto** dovrà essere **messo a regime**;
  - dalla data di messa a regime dell'impianto, ed **entro 10 giorni** dalla stessa, l'impresa dovrà effettuare **almeno tre controlli** sulle emissioni in tre giorni distinti e precisamente: un prelievo il primo giorno della messa a regime, un prelievo in un giorno intermedio a scelta ed un prelievo il decimo giorno; **entro 30 giorni** dalla stessa data l'impresa è tenuta a trasmettere i dati rilevati nel corso dei tre controlli **al Comune e ad Arpae**;
- 4) La Ditta è tenuta ad effettuare gli autocontrolli all'emissione **E1, E2, E3** con **periodicità almeno annuale**;
- 5) Relativamente ai campionamenti di autocontrollo eseguiti dalla Ditta, si precisa che con il termine "annuale" si intende una frequenza di 365 giorni max di intervallo fra un autocontrollo e l'altro. Per questo intervallo viene inoltre definito un range di tolleranza di 15 giorni prima e dopo. In caso di impossibilità di eseguire le analisi in questo periodo, ad es. per condizioni

- meteoriche o altro, il Gestore dovrà fornire tempestiva comunicazione motivata ed ARPE, annotando sul registro relativo agli autocontrolli, la data di fermata e di riavvio dell'attività;
- 6) I metodi di campionamento ed analisi dono quelli indicati nel 'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e nell'Allegato 3B della Delibera di Giunta Regionale n. 1769/2010 e s.m.i.;
  - 7) I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti dovrà contenere almeno le informazioni indicate al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "B"**.
  - 8) I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati. Se i parametri della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza per i quali l'Incertezza della misura verrà calcolata matematicamente (sulla base dei riferimenti normativi e/o metodi riconosciuti) dai dati dei controlli;
  - 9) Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Ditta è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche (UNI 10169, ecc.) e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 626/94 e s.m.i.). Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE che potrà fissare anche i termini temporali per realizzarli. Nel caso in cui tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
  - 10) Ai sensi dell'art. 271 comma 20 del D.Lgs. 152/06, le difformità accertate nei controlli di competenza del gestore devono essere da costui specificamente comunicate all'ARPAE, entro 24 ore dall'accertamento;
  - 11) I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni (se presenti) devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali. Di tali interventi la Ditta dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
  - 12) In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, e l'ARPAE. che dispongono i provvedimenti necessari.

13) L'Emissione **E4** derivante dall'aspirazione dei fumi di scarico della caldaia utilizzata per riscaldare l'edificio, data la potenza nominale della caldaia < 3MW non è soggetta ad autorizzazione;

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

Con riguardo alla matrice rumore si dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

1. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, comprensiva del traffico indotto, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. la sorgente denominata SC (condotto di spirazione dei fumi di saldatura), non in uso e in fase di rimozione, non dovrà essere utilizzata o nel caso si rendesse necessario il suo utilizzo, dovrà essere presentata nuova valutazione di impatto acustico;
3. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
4. per le fasi di carico/scarico in entrata/uscita si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore, tramite idonea organizzazione delle attività.

Da parte del Gestore, dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare allo SUAP del Comune di Fiscaglia, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. n. 59/2013.

La presente autorizzazione **ha validità di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte dello SUAP del Comune di Fiscaglia.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934, n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Fiscaglia, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Fiscaglia.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI

ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP.

Firmato Digitalmente  
La Responsabile della Struttura  
Ing. Paola Magri

ALLEGATO A

Planimetria Emissioni in Atmosfera

ALLEGATO B

Punto 7 Rapporto ISTISAN 91/41

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**